



MODELLO ORGANIZZATIVO
per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001
AMG Energia S.p.A.

- Aprile 2009 -

1.PREMESSA.....	4
2.IL DECRETO E LE LINEE GUIDA.....	5
2.1.SINTESI DELLA DISCIPLINA.....	5
2.2.IL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ.....	8
2.3.LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA.....	10
3.IL MODELLO ORGANIZZATIVO NELLA AMG ENERGIA.....	11
3.1.RESPONSABILITÀ NELL'APPROVAZIONE, NEL RECEPIMENTO E NELL'ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	12
3.2.INTEGRAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	13
3.3.IL PROGETTO 231: PREMESSA.....	15
3.4.MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.....	16
3.5.ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE.....	17
3.6.ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
3.6.1.Struttura e composizione	19
3.6.2.Definizione dei compiti e dei poteri dell'ODV	21
3.6.3.Reporting nei confronti del vertice aziendale.....	23
3.6.4.Flussi informativi nei confronti dell'ODV.....	24
3.7.SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE.....	25
3.7.1.Aspetti generali	25
3.7.2.Sanzione per i lavoratori dipendenti.....	25
3.7.3.Misure nei confronti dei dirigenti	27
3.7.4.Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	28
3.7.5.Misure da attuare nei confronti di collaboratori "esterni" all'azienda.....	28
3.8.COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	29
3.8.1.Pubblicità e diffusione del Modello.....	30
3.8.2.Formazione	30
4.DESCRIZIONE DEI REATI	32
4.1.REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI.....	32
4.2.REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34
4.2.1.Frode informatica.....	34
4.2.2.Concussione.....	35
4.2.3.Corrruzione.....	35
4.2.4.Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.....	36
4.2.5.Malversazione.....	36
4.2.6.Truffa in danno dello Stato.....	37
4.3.REATI SOCIETARI.....	37
4.3.1.False comunicazione sociali.....	38
4.3.2.Impedito controllo.....	38
4.3.3.Reati sul Capitale.....	39
4.3.4.Illecita influenza	40
4.4.REATI TRANSNAZIONALI	41
4.4.1.Associazione a delinquere	41
4.4.2.Associazione a delinquere di tipo mafioso.....	41
4.4.3.Riciclaggio.....	42
4.4.4.Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita.....	43
4.4.5.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria	43
4.4.6.Favoreggiamento Personale.....	43



4.5. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	44
4.5.1. <i>Omicidio Colposo</i>	44
4.5.2. <i>Lesioni Personali Colpose</i>	44

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla AMG ENERGIA S.p.A. (di seguito chiamata per brevità la “ società “ ovvero AMG) ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Modello è destinato :

- ai componenti gli Organi sociali (Amministratori, Sindaci),
- ai Dipendenti della Società - per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi dirigenti –
- a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle attività identificate a rischio.

Il rispetto del Modello sarà garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti ed eventuali *partners* commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli specificamente inerenti l’attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per la società di recedere dal contratto o di risolverlo e di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società.

Il presente documento si compone di una Sezione I a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento.

La Sezione II illustra in dettaglio l’articolazione del Modello e ne definisce i contenuti: adozione, individuazione delle attività a rischio, definizione dei protocolli, caratteristiche e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, flussi informativi, attività di formazione e informazione, sistema disciplinare, aggiornamento del Modello.

La Sezione III contiene l’illustrazione di tutte le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, a prescindere dalla effettiva possibilità di commissione dello stesso nell’ambito delle attività svolte dall’azienda.

Il Modello si completa quindi con i seguenti Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Codice Etico;
Allegato 2: Matrice dei rischi reato;

La Società si riserva di modificare e/o integrare il presente Modello al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l’organizzazione o l’attività della Società nonché la stessa normativa rilevante.

Le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente documento sono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE I

2. IL DECRETO E LE LINEE GUIDA

2.1. Sintesi Della disciplina

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» (nel seguito, per brevità, denominati “Enti”).

Il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno, introduce nell’ordinamento italiano un peculiare regime di responsabilità a carico degli Enti per una serie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi: da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “soggetti in posizione apicale”), nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “soggetti sottoposti”).

Tale responsabilità, che viene accertata nell’ambito e con le garanzie del processo penale, si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l’Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l’autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali espressamente contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione abbiano tratto vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; per i casi più gravi sono comminate misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone inoltre l’accertamento della colpevolezza dell’ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente sono espressamente indicati nella Sezione III del Decreto.

Nella sua stesura originaria, la menzionata Sezione prevedeva i soli reati contro la Pubblica Amministrazione. Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p. comma 2 n. 1);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320 e 322-*bis* c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);

B) Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*, inserito dall'art. 6 della Legge 409/2001, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro»):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);

C) Reati societari (art. 25-*ter*, inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.p.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 commi 1 e 2 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 commi 1 e 2 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art 2629-bis c.c.)
 - ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- D) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-*quater*, inserito dall’articolo 3 della Legge 7/2003);
- E) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25 *quater*.1, inserito con la Legge 7/2006)
- F) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, inserito dalla Legge 228/2003):
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* commi 1 e 2 c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.).
- G) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*) previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), per come modificato dalla c.d. “Comunitaria 2004”.
- H) Reati transnazionali Legge n.146/2006 art. 10.
- Associazione per delinquere
 - Associazione di tipo mafioso
 - Associazione delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
 - Riciclaggio
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 - Traffico di migranti
 - Induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendac all'autorità giudiziaria
 - Favoreggiamento personale
- I) Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro legge n.123/2007
- Omicidio colposo art 589 c.p.
 - Lesioni personali colpose art 590 c.p.

Per una più ampia trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia alla Sezione III del Modello.

2.2. Il Modello quale esimente della responsabilità Amministrativa della società

L'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponda dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, «*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello e (iv) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

Merita osservare come la mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, il Consiglio di Amministrazione – non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Secondo quanto rilevato, l'esonero dalla responsabilità consegue, ai sensi del menzionato art. 6 del Decreto, all'adozione ed efficace attuazione del modello prima della commissione del reato; tuttavia, ai sensi del successivo art. 17, l'adozione ed attuazione - successivamente alla commissione del reato e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - di "modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" e nei quali siano state colmate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, consente all'Ente, al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dal menzionato articolo, di non subire l'applicazione delle sanzioni interdittive, ferma restando tuttavia l'applicazione di quelle pecuniarie.

2.3. Le Linee Guida Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento elaborati da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ad oggi, il più diffuso e riconosciuto riferimento a riguardo dei modelli di organizzazione e di gestione, attualmente, è rappresentato dalle linee guida della Confindustria.

Questa, in data 7 marzo 2002, ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

SEZIONE II

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO NELLA AMG ENERGIA

3.1. Responsabilità nell'approvazione, nel recepimento e nell'adeguamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. È, pertanto, rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il presente Modello, i cui nuovi principi e regole operative integrano il più generale modello organizzativo attualmente in vigore nella Società.

Le attività che il Consiglio di Amministrazione ha posto in essere per la valutazione del Modello esistente con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, e quelle ulteriormente dettagliate da Confindustria sono qui di seguito elencate:

- identificazione dell'ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali con analisi approfondimento di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle attività aziendali "a rischio reato" e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto.
- definizione :
 - di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati;
 - delle modalità di formazione del personale;
 - dell'informativa da fornire alle Società di *Service* e agli altri soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, giusto quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

3.2. Integrazione del modello Organizzativo nel sistema di controllo Interno

Per garantire un'efficace adozione del Modello Organizzativo, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo, ed una corretta armonizzazione del Sistema dei Controlli Interni, è necessario che, per ogni singola Struttura aziendale, vengano definiti e compiutamente formalizzati:

- l'ambito di operatività;
- i ruoli e le responsabilità;
- le funzioni operative e quelle di controllo;
- le eventuali deleghe conferite;
- l'organigramma;
- il corpus di procedure;
- le eventuali attività in *outsourcing*, con chiara individuazione delle responsabilità.

Il sistema dei controlli previsti coinvolge, pertanto, ogni comparto dell'attività della Società e rappresenta un attributo imprescindibile della quotidiana operatività aziendale, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

È peraltro necessario che il Modello Organizzativo, ferma restando la propria finalità peculiare, si inserisca nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la società. Occorre, quindi, che il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, anche con eventuali adattamenti, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo e consuntivo) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentiranno:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività

Nel caso specifico l'assetto organizzativo esistente ed attuato dalla AMG è un sistema strutturato ed organico nel quale sono presenti regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative.

Il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001 e voluto da AMG Energia si inserisce, pertanto, in una struttura già organizzata in cui è presente la segregazione dei compiti, in cui è prevista un'attività di controllo interna effettuata dal controllo di Gestione, avviene la certificazione volontaria del bilancio, e sono definiti ruoli e le principali responsabilità e più in particolare :

- al **Consiglio di Amministrazione** la responsabilità di fissare le linee di indirizzo della società ed in particolare nell'ambito dell'adeguamento al D.Lgs 231/2001 di delineare/implementare un Sistema dei Controlli Interni, nonché i limiti e le deleghe operative da assegnare agli organi delegati;
- alla **Direzione Generale** la responsabilità di attuare le deliberazioni del C.d.A. ;
- alle **single Funzioni** la responsabilità di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiando nel contempo i rischi connessi alle attività operative di propria competenza.
- ai **Revisori Contabili** la responsabilità della verifica della corretta rilevazione contabile della gestione dell'impresa;
- al **Collegio Sindacale** la responsabilità del controllo sulla legalità e coerenza degli atti sociali;

Ad ulteriore garanzia della corretta gestione aziendale e della corretta rilevazione dei dati contabili, la società ha da anni incaricato un consulente terzo per la certificazione volontaria del bilancio.

La Società recepisce il dettato normativo previsto dal D.Lgs 231/2001 nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma ne migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la relativa *Corporate Governance*; con la volontà di rendere omogenei i sistemi di controllo previsti dal decreto e quelli già presenti in azienda.

3.3. Il Progetto 231: Premessa

AMG ENERGIA ha stato deciso di predisporre il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Società, nel cui ambito fossero identificati e disciplinati:

1. le attività e funzioni aziendali a rischio reato, individuando le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. le regole dirette a programmare la definizione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire e all'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
3. gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
4. le modalità idonee a dare piena pubblicità al Modello organizzativo adottato, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni;
5. un adeguato e specifico sistema disciplinare e sanzionatorio, atto a garantire il rispetto concreto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello;

3.4. Mappatura delle Aree a Rischio

Nell'elaborazione del Modello si è reso necessario individuare, mediante un'analisi di tutte le unità organizzative della Società, le principali fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse. Ciò ha consentito di evidenziare le attività aziendali "a rischio reato", ovvero quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

Più in particolare dall'esito di tale attività, si è pervenuti:

- alla preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nello svolgimento di attività "a rischio reato";
- all'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato, nonché delle possibili occasioni;
- alla descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti.

Le risultanze della fase in commento - comprensive dell'elencazione tipologica delle attività nel cui ambito è stato riscontrato un rischio di commissione dei reati di cui al Decreto o potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione dei medesimi - sono analiticamente illustrate nell'Allegato 2.

3.5. Analisi del sistema di controllo interno e definizione delle procedure

E' stato analizzato il sistema di controllo interno dal quale si evidenzia una corretta segregazione dei compiti in particolare :

- il ciclo passivo non viene gestito da un unico dipendente ma da una pluralità di soggetti che garantiscono un controllo diretto del processo (differenti momenti e soggetti per : compilazione di RDA, approvvigionamento, verifica coerenza acquisto, pagamento fornitore, controllo contabile, qualità) ;
- è presente il Controllo di Gestione che verifica la corretta imputazione contabile dei dati, la corretta contabilità industriale, e la corretta quantificazione dei lavori effettuati ed i SAL relativi;
- è presente il sistema della qualità con procedure formalizzate;
- i flussi finanziari in entrata ed uscita non vengono gestiti dalle stesse persone che emettono le fatture ovvero che le ricevono, le fatture per le utenze avvengono in automatico;
- il Controllo di Gestione effettua un'analisi sui flussi finanziari in entrata ed in uscita, tale controllo avviene solo manualmente ed i fase successiva e non avviene in maniera automatizzata dal sistema contabile amministrativo.

In relazione all'ultimo punto è opportuno sottolineare che è stata sentita la casa distributrice del software la quale ha affermato che è possibile implementare il programma contabile ed ottenere anche un sistema in grado di effettuare il controllo di spesa per centri di costo in funzione del Budget approvato.

Per le aree a rischio rilevate nel corso della Mappatura si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.

La situazione di rischio, con i relativi presidi, è stata confrontata con le esigenze ed i requisiti imposti dal Decreto al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche delle procedure vigenti. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

E' in fase di implementazione il sistema delle procedure, attualmente previste per la qualità, per ciascun processo sensibile; la società ritiene che le procedure, i regolamenti ovvero le circolari, costituiscono le modalità operative necessarie alla Società per far fronte alle aree "dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001" e per regolamentare il vivere quotidiano dell'azienda.

In via generale, tutti le procedure poste a presidio di processi aziendali sensibili richiamano i seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
- “proceduralizzazione” delle attività aziendali “a rischio reato”, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico che la società ha adottato, adeguandolo alle esigenze espresse dal Decreto ed ispirato alla sana, trasparente e corretta gestione della società.

Il Codice Etico è Allegato al presente Modello *sub* 1.

3.6. Organismo di Vigilanza

3.6.1. Struttura e composizione

Il Decreto identifica in un «*organismo interno all'ente*», dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, tale organo ha il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

- a) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'accertamento di violazioni.

La genericità del concetto di “organismo dell'ente” giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione tanto delle caratteristiche dimensionali e delle regole di *corporate governance* dell'Ente, quanto della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Il dettato normativo prevede la possibilità di istituire un “Ente” monocratico ovvero plurisoggettivo.

Le prime pronunce giurisprudenziali sulla composizione dell' Organismo suggeriscono la struttura collegiale quale migliore garanzia idonea a consentire allo stesso la possibilità di assolvere efficacemente e con indipendenza i propri compiti .

Ulteriore requisito di tale “organismo” è rappresentato dal fatto che i suoi membri debbano disporre di una conoscenza approfondita dell'attività delle società e siano al contempo dotati di quell'indipendenza tale da assicurare la credibilità e l'autorevolezza sia dell'organismo che delle sue funzioni.

In conformità a quanto riportato nelle linee guida Confindustria il C.d.A. ritiene ineludibili, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'organo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, l'organismo deve godere di una piena indipendenza gerarchica. L'organo - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'organo e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso demandate ai sensi del Decreto e del Modello;

- continuità di azione a tal fine, l'organo deve:
 - verificare nel continuo il rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - verificare l'effettiva attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società e per il *management*, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;

In aggiunta ai requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l'assunzione della carica di amministratore, costituiscono altresì cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'ufficio di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna (o il patteggiamento), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il verificarsi di circostanze che menomino gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente;
- il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate al Comitato;
- l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevati e gravi inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea degli azionisti.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza del Consiglio alla prima seduta utile.

3.6.2. Definizione dei compiti e dei poteri dell'ODV

In adempimento ai compiti demandatigli ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono affidate all' Organismo di Vigilanza, le seguenti attività:

- a) diffondere e verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico;
- b) predisporre il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- c) verificare, anche attraverso controlli periodici e a sorpresa, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello e l'efficienza dei protocolli posti in essere dalla Società a presidio delle medesime, avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;

- d) richiedere, raccogliere ed elaborare, ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello, istituendo specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni;
- e) verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- f) condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, anche sulla base delle segnalazioni pervenute;
- g) segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- h) verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- i) predisporre, in concorso con la competente funzione aziendale, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza del Modello e del Codice Etico, differenziato secondo il ruolo, la responsabilità dei destinatari e la circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, prevedendo in particolare il contenuto e la periodicità dei corsi, l'obbligatorietà della partecipazione alle attività formative e specifici controlli finalizzati a verificare l'effettiva frequenza ed apprendimento;
- j) valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. n. 231/2001;
- k) valutare periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi e adottare le eventuali misure correttive;
- l) trasmettere tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie del Comitato, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello, è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza dell'organo dirigente (*i.e.* il Consiglio di Amministrazione), il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza quanto al compito di curare l'aggiornamento del modello deve svolgere le seguenti attività:

- monitorare, anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali, l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. Il Comitato dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare

l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un adeguato *budget* annuale, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'Organismo medesimo di svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

In ogni caso, qualora si rendesse necessario ed indispensabile, l'Organismo potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione mezzi finanziari e logistici ulteriori rispetto al fondo di dotazione, necessari a consentirne la normale operatività e per svolgere analisi ed indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del Modello.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'Organismo, il Decreto non pare poter modificare la normativa societaria e statutaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati, ovvero quanto ai soggetti nei confronti dei quali la società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili (revoca dall'incarico e risarcimento del danno).

All'Organismo di Vigilanza resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo (Collegio Sindacale, Società di Revisione) che la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

Al fine di svolgere appieno le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere la collaborazione di strutture interne, quali ad esempio Controllo di Gestione, Legale, Amministrazione o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.6.3. Reporting nei confronti del vertice aziendale

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e, nei modi di seguito precisati, al Collegio Sindacale.

Il riporto a siffatti organi, competenti a convocare l'assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce con periodicità almeno semestrale al Consiglio in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di

realizzazione. La relazione relativa al 31 dicembre di ogni anno contiene anche il Piano delle verifiche programmate per l'esercizio successivo.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione, i quali possono a loro volta richiederne la convocazione, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario od opportuno per il corretto svolgimento delle funzioni previste dal Decreto.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.6.4. Flussi informativi nei confronti dell'ODV

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del modello, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul Modello.

Tali "flussi informativi" hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo, secondo quanto previsto dalle procedure e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare, gli organi sociali sono tenuti a riferire all'Organismo ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione consistente nell'invio all'Organismo di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

È infine istituito un canale costante di *reporting* verso l'Organismo che dovrà fornire un'informativa volta a segnalare l'eventuale insorgenza di anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

3.7. Sistema sanzionatorio e disciplinare

3.7.1. Aspetti generali

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello Organizzativo, fondamentale rilievo assume l'introduzione di un adeguato e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello stesso e dotato di deterrenza.

L'adozione di misure disciplinari quale "risposta" sanzionatoria ad una violazione del Modello risulta autonoma rispetto ad eventuali azioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ed anzi, rimane su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e amministrativo. Infatti, secondo un consolidato principio giuslavoristico, la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, può e deve essere valutato separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

3.7.2. Sanzione per i lavoratori dipendenti

Le condotte dei lavoratori dipendenti non conformi alle norme comportamentali previste dal Modello Organizzativo vengono definite come illeciti disciplinari e, per quanto precedentemente detto, devono essere sanzionate.

Il lavoratore deve rispettare le disposizioni normative, al fine di evitare le sanzioni previste dal CCNL 11 luglio 1999, pubblicizzate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori").

La tipologia e l'entità del provvedimento disciplinare sarà determinata ai sensi di quanto previsto dal sistema disciplinare tempo per tempo vigente in Società in relazione alla gravità o recidività della mancanza o del grado di colpa, valutando in particolare:

- l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia considerando anche la prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l'esistenza di eventuali altri simili precedenti disciplinari;
- le mansioni assegnate al lavoratore;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nella mancanza;
- le particolari circostanze che contornano la violazione;

Si riportano di seguito le correlazioni esistenti tra le mancanze specifiche e le sanzioni disciplinari che saranno applicate in caso di inosservanza del Modello Organizzativo adottato dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Provvedimenti nei confronti del lavoratore:

Rimprovero Verbale

In termini più specifici ed esemplificativi, la sanzione del rimprovero verbale potrà attuarsi, sempre che sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, per infrazione alle procedure stabilite dal Modello Organizzativo.

È bene sottolineare che questo vale solo se l'infrazione non sia suscettibile di rifrangere verso l'esterno effetti negativi tali da minare l'efficacia del Modello Organizzativo.

Costituisce una motivazione rilevante:

- ad esempio una lieve inosservanza delle procedure previste dal Modello Organizzativo (es. errori procedurali o carenze nella predisposizione/conservazione/archiviazione della documentazione di supporto, etc.).

Rimprovero Scritto

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- inosservanza non grave delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza per situazioni non particolarmente a rischio.

Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello Organizzativo.

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico

Sanzioni di tal genere possono essere previste nel caso di:

- adozione, nell'espletamento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi con quelli previsti dal Modello Organizzativo;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non particolarmente a rischio;
- seconda reiterazione colposa di infrazioni di lieve entità passibili di rimprovero scritto;
- omissione colposa nello svolgimento delle regole per la gestione del rischio previste dal Modello Organizzativo.

Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo è conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del prestatore di lavoro, ovvero di ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.

Costituiscono motivazioni rilevanti:

- reiterate e negligenti violazioni, singolarmente punibili con sanzioni più lievi, non necessariamente di natura dolosa, ma comunque espressione di notevoli inadempimenti da parte del dipendente;
- adozione, nello svolgimento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi alle norme del Modello Organizzativo e dirette univocamente al compimento di uno o più tra i reati previsti dal Decreto;

- omissione dolosa nello svolgimento delle regole per la gestione del rischio previste dal Modello Organizzativo;
- omessa comunicazione all’Organismo di Vigilanza di informazioni rilevanti.

Licenziamento per giusta causa

Costituisce motivo di tale licenziamento ogni mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la sua recidività) da fare venire meno il rapporto di fiducia tra la Società e il lavoratore e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro stesso. È consequenziale sottolineare che fonte di giusta causa di licenziamento dovranno intendersi tutte le infrazioni non colpose interessanti i rapporti con i terzi, sia in quanto direttamente suscettibili di far incorrere l’azienda nella responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, sia in quanto chiaramente lesive del rapporto di fiducia tra società e dipendente.

Appare evidente che il licenziamento disciplinare per giusta causa si dovrà ritenere non solo opportuno, ma anche necessario, in tutti gli eventi direttamente richiamati dalla legislazione sulla responsabilità penale delle imprese e, in ogni caso, quando si riscontrino violazioni ai “principi etici di comportamento” poste in essere con intento doloso.

I poteri disciplinari per i lavoratori dipendenti - accertamento delle infrazioni, procedimenti disciplinari e applicazione delle sanzioni - verranno allocati al Responsabile del Personale .
In tal senso, tra l

3.7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di rilevante inosservanza, da parte dei dirigenti, delle norme previste dal Modello Organizzativo o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso, nonché – limitatamente al Direttore Generale – di negligenza o imperizia nell’individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste nella lettera di assunzione o nell’integrazione dell’originaria lettera-contratto.

Rilevata l’inosservanza, l’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti che lo stesso riterrà opportuno.

3.7.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di rilevante inosservanza, da parte degli amministratori (ivi inclusi i componenti del Comitato per il controllo) o dei Sindaci, delle norme previste dal Modello Organizzativo o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste dal presente modello Organizzativo.

Rientrano tra le gravi inosservanze l’omessa segnalazione all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi violazione alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per

negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Rilevata l'inosservanza, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società, i quali assumeranno le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

3.7.5. Misure da attuare nei confronti di collaboratori “esterni” all'azienda

In caso di rilevante inosservanza, da parte degli amministratori (ivi inclusi i componenti del Comitato per il controllo) o dei Sindaci, delle norme previste dal Modello Organizzativo o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste dal presente modello Organizzativo.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi violazione alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Rilevata l'inosservanza, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società, i quali assumeranno le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

3.8. Comunicazione e formazione

3.8.1. Pubblicità e diffusione del Modello

L'adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione adottato.

Tutti gli esponenti che operano all'interno ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Verrà effettuata un'attività di comunicazione a tutti i dipendenti, collaboratori, management e Vertice Aziendale della Società AMG mediante:

Intranet aziendale

La Società rende disponibile a terzi il proprio Codice Etico ed i principi generali che ispirano il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, l'elencazione e descrizione.

Viene garantita la comunicazione di ogni aggiornamento apportato al Modello e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3.8.2. Formazione

Si prevedono interventi differenziati in ragione del ruolo, della responsabilità dei destinatari e della circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse. Pertanto, si prevedono un modulo comune e moduli di approfondimento specifici e mirati per ciascuna area ritenuta a rischio.

Più in particolare:

- a) Modulo per i responsabili: il Modello verrà illustrato a tutti i responsabili nel corso di un incontro della durata di una giornata, attraverso l'ausilio di strumenti che consentano un'informazione efficace e memorizzabile.

Nel corso dell'incontro verranno affrontati, a cura delle competenti strutture aziendali, i seguenti temi:

- introduzione alla normativa e alle Linee Guida emanate da Confindustria. In particolare, tutto il personale sarà reso edotto delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscano, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.

- b) Modulo autoformativo per tutti i dipendenti: nell'area formazione della intranet aziendale è presente un corso di formazione *on line* specifico sul D.Lgs. 231/2001.
- c) Moduli di approfondimento: saranno effettuati incontri mirati in ciascuna delle aree a rischio al fine di illustrare, con riferimento ai singoli processi aziendali, le modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio ed i protocolli posti a presidio, con modalità di formazione il più possibile di tipo interattivo.
- d) Moduli per neo assunti: nell'ambito dei moduli formativi per il personale neo assunto sarà presente una sezione dedicata alle tematiche relative al D.lgs. 231/2001.

Tali moduli saranno gestiti dal responsabile del personale.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti (obbligatoria) sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella Società dati dell'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

SEZIONE III

4. DESCRIZIONE DEI REATI

4.1. Reati connessi alla gestione dei fondi pubblici

Art. 24 del Decreto - «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*».

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di “frode nelle sovvenzioni”, con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. In particolare, si tutela la fase dell’istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate tramite l’esibizione di documentazione falsa o l’omissione di informazioni dovute (art. 316-ter cod. pen.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-bis cod. pen.); nonché la fase successiva all’erogazione, punendo gli abusi consistenti nell’impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316-bis cod. pen.).

Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, UE); in particolare si evidenziano:

- **l’art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato:** mancato utilizzo di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a cui i fondi sono destinati.
- **l’art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** indebito conseguimento, a favore della Società o della clientela, di finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero con l'omissione di informazioni dovute.
- **l’art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** attività fraudolenta consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per captare, a favore della Società o della clientela, finanziamenti pubblici.

Per finanziamenti pubblici si intendono:

1. contributi, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi, consistono nell’accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell’intero ammontare;

2. sovvenzioni, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (*i.e.* senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico oppure *una tantum*;
3. finanziamenti in senso stretto, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o da altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di una obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di una obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

4.2. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

In premessa si sottolinea che nell'ambito della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) sono ricompresi i seguenti soggetti: lo Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli organismi pubblici locali, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio delle Imposte, la Società d'Italia, la Consob, l'Ufficio Italiano dei cambi, l'Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio, Consorzi pubblici, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale, quale, ad esempio, l'Unione Europea.

I risultati dell'attività di Mappatura evidenziano molte Strutture, soprattutto presso il Centro Servizi, che hanno rapporti, più o meno frequenti, con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato. Ciò porta all'ipotetica assunzione in svariate attività del rischio di corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio, o interesse, della Società.

4.2.1. Frode informatica

Articolo 24 del Decreto - «*Frode Informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» (art. 640-ter cod. pen.).

È punito «*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*».

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico.

La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta quanto al reato di Frode Informatica:

- (i) alterazione o immissione di dati;
- (ii) alterazione del *software* finalizzata alla frode;
- (iii) alterazione delle informazioni.

Conseguentemente, ai fini di cui all'art. 24 del Decreto, integra il reato di "Frode informatica in danno dello Stato":

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la P.A.;
- qualsiasi intervento (in qualsiasi modo), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la P.A..

4.2.2. Concussione

Articolo 25 del Decreto – concussione (art. 317 cod. pen.).

È punito «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità*».

Benché l'attività Societaria abbia natura privatistica, vi sono delle attività per le quali la Società risulta incaricata di pubblico servizio e, quindi, deve seguire le norme di diritto pubblico. Nel reato di concussione, l'operatore Societario incaricato di un pubblico servizio mira a conseguire un illecito vantaggio abusando della propria funzione.

La pertinenza di tale fattispecie, ai fini di cui al d.lgs 231/01, si delinea solo nell'ipotesi in cui l'operatore Societario, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico, costringa o induca taluno a farsi dare o promettere, nell'interesse o a vantaggio della Società, denaro o altra utilità, giovandosi dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo a fine di viziare o elidere la volontà.

A questo proposito, merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione/ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione; da ciò consegue la necessità di particolare attenzione da parte dell'impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

4.2.3. Corruzione

Articolo 25 del Decreto – corruzione

Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in condizione di parità:

- il privato dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a danno della Pubblica Amministrazione;
- l'incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità) ovvero la promessa di utilità futura.

Secondo il d.lgs. 231/01 la responsabilità della Società nella fattispecie in esame sussiste:

- nel caso in cui l'operatore Societario assuma la veste del privato corruttore di un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui l'operatore Societario, ove incaricato di pubblico servizio, assuma quella del corrotto.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25 del Decreto sono:

- l'art. 318: corruzione per un atto d'ufficio;
- l'art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- l'art.320: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- l'art.322: istigazione alla corruzione;

- l'art.322-bis: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria) che da un atto d'ufficio (c.d. impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. antecedente) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. susseguente).

4.2.4. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4.2.5. Malversazione

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

4.2.6. Truffa in danno dello Stato

Articolo 24 del Decreto - Truffa in danno dello Stato (art. 640 cod. pen.)

È punito «*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico*».

Il delitto di truffa consta essenzialmente di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e concretatasi nei c.d. artifici o raggiri;
- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri;

- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in errore;
- un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente.

Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno anche se tale profitto non corrisponde *in toto* alla previsione o alla finalità dell'agente.

La fattispecie criminosa per le finalità di cui al Decreto è la truffa aggravata, ossia perpetrata a danno dello Stato o di altro ente pubblico da parte della Società che agisce in qualità di agente della truffa. Si può configurare una responsabilità qualora tali truffe siano perpetrate dall'operatore Societario a vantaggio o nell'interesse della Società stessa.

4.3. Reati Societari

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25 ter del d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal d.lgs. 61/02 che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25 ter è che il soggetto attivo del reato, deve aver agito nell'interesse della società, vale a dire deve avere agito mirando ad ottenere un risultato per la società stessa, risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto.

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25 ter, i soggetti che possono essere interessati sono:

- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Liquidatori;
- Persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, in quest'ultima ipotesi solo qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Come si vede, sono esclusi i sindaci, in quanto non possono essere considerati soggetti in posizione apicale, né tantomeno sottoposti ad alcun soggetto in posizione apicale.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'articolo: 2624 codice civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" in quanto reato proprio delle società di revisione.

4.3.1. False comunicazione sociali

Descrizione del reato

Articolo 25-ter del Decreto – false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione*».

4.3.2. Impedito controllo

Articolo 25-ter del Decreto – Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione*».

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

4.3.3. Reati sul Capitale

Articolo 25-ter del Decreto – **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli*».

Articolo 25-ter del Decreto – **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 cod. civ.)

Sono puniti «*gli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite*».

Articolo 25-ter del Decreto – **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 cod. civ.)

Sono puniti *«gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge».*

Articolo 25-ter del Decreto – **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 cod. civ.)

Sono puniti *«a querela della persona offesa, gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori».*

Articolo 25-ter del Decreto – **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 cod. civ.)

Sono puniti *«gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione».*

Articolo 25-ter del Decreto – **Indebita ripartizione dei beni sociali** (art. 2633 cod. civ.)

Sono puniti *«a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli».*

4.3.4. Illecita influenza

Articolo 25-ter del Decreto – **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 cod. civ.)

È punito *«chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto».*

4.4. Reati transnazionali

4.4.1. Associazione a delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

- Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni nei casi previsti dal secondo comma.

Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale

La condotta consiste nella creazione di una organizzazione seppur rudimentale volta a commettere una serie indeterminata di delitti e si estrinseca nella partecipazione di ciascun soggetto alla creazione e al mantenimento della struttura organizzativa stessa o alla commissione, come intraneus, dei delitti scopo.

La pena per i capi, promotori, organizzatori e per coloro che costituiscono l'associazione è la reclusione da 3 a 7 anni. Per i partecipi da 1 a 5 anni di reclusione

4.4.2. Associazione a delinquere di tipo mafioso

Per la descrizione del reato di associazione si rinvia al paragrafo 3.7.1., gli elementi distintivi per l'imputazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso sono di seguito elencati:

- L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale

La stessa condotta del reato di associazione per delinquere caratterizzata però dalla tipologia dei mezzi usati e dei fini perseguiti dall'associazione di tipo mafioso. Ossia quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Tale reato viene punito con una pena da 7 a 12 anni di reclusione per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. Da 5 a 10 anni di reclusione per i partecipi

4.4.3. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ,ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena e' aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (*Art. 648, ultimo comma, c.p.: le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*).

4.4.4. Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (*Art. 648, ultimo comma, c.p.: le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*).

Si tratta di reati comuni: Chiunque, fatta eccezione per il soggetto autore o concorrente nel reato presupposto, ossia nel reato dal quale provengono il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte previste dagli Artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Art. 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie. Dolo generico.

4.4.5. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria

Chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si tratta di reato comune: chiunque può indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità la persona che abbia la facoltà di non rispondere chiamata avanti all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.. Tale reato viene punito da 2 a 6 anni di reclusione

4.4.6. Favoreggiamento Personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2). Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.



Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Si tratta di reato comune: chiunque, ad eccezione dell'autore o del concorrente nel delitto presupposto può essere commesso con l'intenzione di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione; la pena prevista è la reclusione fino a 4 anni.

4.5. Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

4.5.1. Omicidio Colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici .

4.5.2. Lesioni Personali Colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale